



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
PROVINCIA DI TORINO

AL CONSIGLIO COMUNALE

AREA: **TECNICA**

SERVIZIO: **EDILIZIA PRIVATA / URBANISTICA**

N. PROPOSTA: **CCEP02-14**

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. VIGENTE , AI SENSI DELL'ART. 17 L.R. 56/1977.**

BUTTIGLIERA ALTA 28/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alice arch. Gilberto

L'ASSESSORE AL SERVIZIO
Usseglio-Min Mauro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA / URBANISTICA

Premesso che:

Il Comune di Buttigliera Alta è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n.17-12543 del 24.05.2004 pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 3.06.2004.

Successivamente sono state apportate delle Varianti al Piano Regolatore Generale Comunale vigente ai sensi dell'art. 17 L.U.R., assunte con le seguenti Deliberazioni:

- Progetto definitivo di Variante Strutturale adottato con Deliberazione di C.C. n. 27 del 03.04.2007 e successiva approvazione con D.G.R. n. 18-8580 del 14.04.2008;
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 1 approvato con Deliberazione di C.C. n. 36 del 21.06.2005;
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 2 approvato con Deliberazione di C.C. n. 38 del 26.06.2007;
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 3 approvato con Deliberazione di C.C. n. 39 del 26.06.2007;
- Modifica al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'articolo 17 comma 8 lettera A) della L.R. 56/1977 con Deliberazione di C.C. n. 56 del 27.09.2007;
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 4 approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 15.07.2010;
- Progetto definitivo di Variante ai sensi dell'articolo 16 bis della L.R. 56/1977 approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 12.07.2011.
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 5 approvato con Deliberazione di C.C. n. 25 del 18/06/2013.
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 6 approvato con Deliberazione di C.C. n. 38 del 9.10.2013.

Inoltre:

- Piano di Classificazione Acustica approvato con Deliberazione di C.C. n. 43 del 21.07.2005;
- Regolamento Acustico approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 21.07.2005.

Considerato che, nell'ambito della gestione urbanistica ed edilizia del territorio, nonché delle segnalazioni dei soggetti operatori del settore, delle diversificate osservazioni dei cittadini in riferimento a proponibili modificazioni dello strumento urbanistico generale e in seguito alle istruttorie delle pratiche edilizie oltre alle segnalazioni della Commissione Edilizia Comunale e della Commissione Locale del Paesaggio, l'Amministrazione Comunale intende procedere con una Variante di tipo parziale, in ordine ai propri obiettivi e indirizzi di programmazione urbanistica ed edilizia e di organizzazione del territorio nel pubblico interesse, nonché al riscontro delle problematiche sopracitate, al fine di rendere più flessibile e dinamico il Piano Regolatore Generale Comunale, pur salvaguardandone la matrice originaria.

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 4 del 29.01.2014, con la quale è stato adottato il Progetto preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. Vigente ai sensi dei disposti di cui all'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977.

Rilevato che si è provveduto alle incombenze in materia ed in particolare la Deliberazione, unitamente agli elaborati ad essa allegati, è stata messa a disposizione degli utenti presso la Segreteria tecnica dal 03/02/2014 al 04/03/2014, e di tale deposito si è data notizia al pubblico nelle forme di rito, e precisamente:

- Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 03/02/2014 al 04/03/2014;
- Pubblicazione sul sito Web del Comune dal 03/02/2014 al 04/03/2014;
- Pubblicazione su manifesti sul territorio comunale;

- Trasmissione della Deliberazione alla Provincia di Torino con nota in data 30/01/2014 prot. 952 e pervenuta alla Provincia di Torino il 31.01.2014, per la pronuncia sulla compatibilità della Variante Parziale con il Piano Territoriale e i progetti sovra comunali approvati.

Dato atto che il termine utile per la presentazione di eventuali osservazioni alla variante decorreva dal 17/02/2014 al 04/03/2014.

Considerato che, in conseguenza ai suddetti adempimenti, non sono pervenute osservazioni.

Appurato che, in conseguenza ai predetti adempimenti, la Provincia di Torino, con nota prot. 45217/2014 del 14/03/2014, pervenuta in data 17/03/2014 con prot. n. 2611, si è pronunciata con propria Deliberazione di Giunta n. 6562-2014 del 14/03/2014, circa la compatibilità della Variante in oggetto rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.U.R. n. 56/1977.

Atteso che ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare definitivamente la Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C..

Visto il Progetto definitivo della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. Vigente, redatto dall'Ufficio Tecnico Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Relazione illustrativa verifiche urbanistiche;
- Relazione di compatibilità del Piano di classificazione acustica;
- Tabelle di area vigenti;
- Tabelle di area con modifiche in variante.

Considerato che con l'approvazione del Progetto definitivo della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. Vigente non vengono modificati gli obiettivi e i contenuti generali del Piano.

Considerato che la presente Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. Vigente rientra nei limiti previsti per le varianti parziali disciplinate dall'art. 17, comma 5, della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i., in ordine alle previsioni tecniche e normative, avendo rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale ed essendo compatibile con i piani sovra comunali approvati.

Rilevato che la presente Variante, redatta ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., è classificata come Variante Parziale, in quanto ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977:

- la Variante in fase di approvazione con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme ai sensi dell'articolo 17 comma 2 L.R. 56/77 agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
- le modifiche proposte soddisfano tutte le seguenti condizioni ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/77:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra comunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;

- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

* * *

Richiamata la seguente normativa in merito agli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi:

- la Legge Regionale 40/1998 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare la Parte Seconda;
- la nota della Regione Piemonte Assessorati Ambiente e Politiche territoriali del 26.03.2008 prot. 7585/amb;
- la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931.

Considerato che in data 31.07.2007 è entrata in vigore la Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 in merito all'assoggettamento ovvero all'esclusione di piani e programmi dalla suddetta valutazione, e in data 09.06.2008 è entrata in vigore la sopra citata D.G.R. contenente gli indirizzi per la valutazione, specificando le Varianti parziali ex articolo 17 comma 5 L.R. 56/77 quali piani o programmi di pianificazione territoriale.

Dato atto pertanto che in accordo con la sopra citata normativa occorre procedere alla verifica in materia di procedura di V.A.S. e, in caso di esclusione, la deliberazione di adozione e successivamente di approvazione della presente Variante di tipo parziale deve esplicitamente richiamare la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo.

Visto il documento predisposto dalla Regione Piemonte e dall'A.R.P.A. avente per oggetto "Amianto naturale in Piemonte" del 2008 e il Piano di Protezione civile comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30.11.2006 che esclude la presenza di attività a rischio di incidente rilevante.

Considerato che la presente Variante di tipo parziale consiste nella modifica del parametro edilizio del numero dei piani da 2 a 3 in area SP5 del P.R.G.C. vigente interna al centro abitato e dotata di opere di urbanizzazione primaria.

Rilevato che la presente Variante di tipo parziale, come indicato nell'Allegato II della suddetta D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931:

- non riguarda interventi soggetti a procedure di V.I.A.;
- non prevede la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati;
- riguarda modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;
- non interessa aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- non interessa ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi;
- non riguarda aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs. 334/1999 e s.m.i.);
- non riguarda aree con presenza naturale di amianto.

Rilevato inoltre che la presente Variante di tipo parziale:

- non reca la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;
- non prevede la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'articolo 14, comma 1, numero 3), lettera d bis);
- non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;

- non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24;
- non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dal PRG vigente.

Visto l'articolo 17 commi da 8 a 11 L.R. 56/1977 relativamente al processo di VAS e considerato che la presente Variante di tipo parziale possa essere esclusa dal processo di valutazione, in quanto:

- consistente nella modifica del parametro edilizio del numero dei piani da 2 a 3 in area SP5 del P.R.G.C. vigente interna al centro abitato e dotata di opere di urbanizzazione primaria;
- come indicato nell'Allegato II della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931:
 - non riguarda interventi soggetti a procedure di V.I.A.;
 - non prevede la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati;
 - riguarda modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;
 - non interessa aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..
 - non interessa ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi;
 - non riguarda aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs. 334/1999 e s.m.i.);
 - non riguarda aree con presenza naturale di amianto.

Inoltre:

- non reca la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;
- non prevede la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'articolo 14, comma 1, numero 3), lettera d bis);
- non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;
- non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24;
- non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dal PRG vigente.

Nel merito, la modifica apportata con la presente Variante, consistente nella modifica del parametro edilizio del numero dei piani da 2 a 3 in area SP5 del P.R.G.C. vigente interna al centro abitato e dotata di opere di urbanizzazione primaria, non produce effetti significativi sull'ambiente, in quanto non altera l'ambiente circostante e pertanto non produce incremento degli impatti ambientali e possibili effetti ambientali compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori.

Considerato pertanto che è ragionevole ipotizzare che la presente Variante non produca incremento degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G.C. vigente.

Dato atto che l'Allegato II della suddetta D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 prescrive che sono di norma esclusi dal processo di V.A.S. e pertanto non si attiva il relativo processo valutativo in materia di V.A.S. le Varianti parziali che:

- non riguardano interventi soggetti a procedure di V.I.A.;
- non prevedono la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati;
- riguardano modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;
- non interessano aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- non interessano ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi;
- non riguardano aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs. 334/1999 e s.m.i.);
- non riguardano aree con presenza naturale di amianto.

Dato atto inoltre che la presente Variante di tipo parziale:

- non reca la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;
- non prevede la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'articolo 14, comma 1, numero 3), lettera d bis);
- non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;
- non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24;
- non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dal PRG vigente.

Dato atto che, in relazione alle disposizioni dell'articolo 17 commi da 8 a 11 L.R. 56/1977 relativamente al processo di VAS, la presente Variante di tipo parziale possa essere esclusa dal processo di valutazione, in quanto:

- consistente nella modifica del parametro edilizio del numero dei piani da 2 a 3 in area SP5 del P.R.G.C. vigente interna al centro abitato e dotata di opere di urbanizzazione primaria;
- come indicato nell'Allegato II della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931:
 - non riguarda interventi soggetti a procedure di V.I.A.;
 - non prevede la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati;
 - riguarda modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;
 - non interessa aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..
 - non interessa ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi;
 - non riguarda aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs. 334/1999 e s.m.i.);
 - non riguarda aree con presenza naturale di amianto.

Inoltre:

- non reca la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;
- non prevede la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'articolo 14, comma 1, numero 3), lettera d bis);
- non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;
- non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24;
- non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dal PRG vigente.

Rilevato pertanto che la modifica apportata con la presente Variante non produce effetti significativi sull'ambiente, per le motivazioni sopra espresse.

Considerato che si è proceduto pertanto alla fase di verifica in materia di procedura V.A.S. relativamente alla presente Variante parziale, secondo la procedura dettata dal D.lgs. 152/2006, dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 e dall'art. 17 L.R. 56/1977, e che la presente Variante parziale possa essere esclusa dal processo di V.A.S. per le motivazioni sopra esposte.

Ritenuto in conclusione che la presente Variante di tipo parziale sia da escludere dal processo di V.A.S. e dallo svolgimento delle successive fasi del processo valutativo in materia di V.A.S., in accordo con le disposizioni in materia di V.A.S. di piani e programmi dell'articolo 12 D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda, della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 e dell'art. 17 L.R. 56/1977, in quanto:

- consistente nella modifica del parametro edilizio del numero dei piani da 2 a 3 in area SP5 del P.R.G.C. vigente interna al centro abitato e dotata di opere di urbanizzazione primaria;
- come indicato nell'Allegato II della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931:
 - non riguarda interventi soggetti a procedure di V.I.A.;
 - non prevede la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati;

- riguarda modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;
- non interessa aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..
- non interessa ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi;
- non riguarda aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs. 334/1999 e s.m.i.);
- non riguarda aree con presenza naturale di amianto.

Inoltre:

- non reca la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;
- non prevede la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'articolo 14, comma 1, numero 3), lettera d bis);
- non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;
- non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24;
- non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dal PRG vigente.

Dato atto che si è provveduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web comunale per 30 giorni (dal 03/02/2014 al 04/03/2014) della Deliberazione di adozione del Progetto preliminare, unitamente agli elaborati ad essa allegati, in conformità ai disposti in materia di V.A.S., e in conseguenza del suddetto adempimento:

- non sono pervenute osservazioni.
- non sono pervenuti ricorsi al T.A.R.

* * *

Richiamata la D.G.R. 22 febbraio 2010 n. 20-13359 in merito alle linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale per la Valutazione Ambientale Strategica (d.lgs. 152/2006 e D.G.R. 12-8931 del 9/06/2008) e per il Rischio di incidente Rilevante (d.lgs. 334/1999 e D.M. 9 maggio 2001) e visto il Piano di Protezione civile comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30.11.2006 che esclude la presenza di attività a rischio di incidente rilevante sul territorio, si conferma che non occorre l'adozione dell'Elaborato tecnico sul rischio di incidente rilevante (RIR) nei casi previsti dagli stessi decreti, e pertanto l'assenza dell'Elaborato tecnico RIR stesso non costituisce impedimento all'avvio procedurale della presente variante parziale.

Visto il parere della Prima Commissione – Assetto ed uso del Territorio, espresso nella seduta del 28.03.2014.

Ritenuto che lo stesso Progetto definitivo sia meritevole di approvazione, in quanto conforme alle norme di legge e volto a soddisfare le esigenze e gli obiettivi e gli indirizzi dell'Amministrazione Civica.

Vista la L.R. 56/77 e s.m.i. in particolare l'art.17.

Visto il vigente Statuto Comunale ed il Decreto Legislativo 18/8/2000 n°267.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

PROPONE

- 1) Di prendere atto di quanto evidenziato in premessa, in merito alla materia in oggetto.
- 2) Di dare atto che la presente Variante parziale è da escludere dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e dallo svolgimento delle successive fasi del processo valutativo in materia di V.A.S. ai sensi dell'articolo 12 D.Lgs. 152/2006, della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 e dell'art. 17 L.R. 56/1977, in quanto:

- consistente nella modifica del parametro edilizio del numero dei piani da 2 a 3 in area SP5 del P.R.G.C. vigente interna al centro abitato e dotata di opere di urbanizzazione primaria;
- come indicato nell'Allegato II della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931:
 - non riguarda interventi soggetti a procedure di V.I.A.;
 - non prevede la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati;
 - riguarda modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;
 - non interessa aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..
 - non interessa ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi;
 - non riguarda aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs. 334/1999 e s.m.i.);
 - non riguarda aree con presenza naturale di amianto.

Inoltre:

- non reca la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;
- non prevede la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'articolo 14, comma 1, numero 3), lettera d bis);
- non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;
- non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24;
- non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dal PRG vigente.

- 3) Di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web comunale per 30 giorni della Deliberazione di adozione del Progetto preliminare, unitamente agli elaborati ad essa allegati, in conformità ai disposti in materia di V.A.S. e in conseguenza del suddetto adempimento:
 - non sono pervenute osservazioni;
 - non sono pervenuti ricorsi al T.A.R.
- 4) Di dare atto che non occorre l'adozione dell'Elaborato tecnico sul rischio di incidente rilevante (RIR) ai sensi della normativa vigente e della D.G.R. 22 febbraio 2010 n. 20-13359, e pertanto l'assenza dell'Elaborato tecnico RIR stesso non costituisce impedimento all'avvio procedurale della presente variante parziale, per le motivazioni sopra espresse.
- 5) Di approvare il Progetto definitivo della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. Vigente, redatto dall'Ufficio Tecnico Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, composto dai seguenti elaborati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Relazione illustrativa;
 - Relazione illustrativa verifiche urbanistiche;
 - Relazione di compatibilità del Piano di classificazione acustica;
 - Tabelle di area vigenti;
 - Tabelle di area con modifiche in variante.
- 6) Di dare atto che con l'approvazione del Progetto definitivo della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. Vigente non vengono modificati gli obiettivi e i contenuti generali del Piano.
- 7) Di dichiarare che il Progetto definitivo di Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. Vigente è conforme ai sensi dell'articolo 17 comma 2 L.R. 56/77 agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni.
- 8) Di dare atto che il Progetto definitivo di Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. Vigente è compatibile con i piani sovra comunali approvati ed ha rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale.
- 9) Di dichiarare che il Progetto definitivo di Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. Vigente è classificato come Variante Parziale, in quanto ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977:
 - la Variante in fase di approvazione con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme ai sensi dell'articolo 17 comma 2 L.R. 56/77 agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;

- le modifiche proposte soddisfano tutte le seguenti condizioni ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/77:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra comunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- 10) Di demandare al Sindaco e al Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata, per le loro rispettive competenze, lo svolgimento di tutte le incombenze derivanti dalla presente deliberazione.
- 11) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Data, 28/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alice arch. Gilberto

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Data, 28/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cappa rag. Graziella